

## **INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL PARTITO DEMOCRATICO** **sulla sanità penitenziaria**

Seduta n. 281 del 10/2/2010

### **ATTI DI CONTROLLO**

#### *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interrogazione a risposta orale:*

ANDREA ORLANDO, FERRANTI, MELIS, ROSSOMANDO, TIDEI, BERNARDINI, SAMPERI, TOUADI, CIRIELLO, TENAGLIA, CAPANO, CONCIA, CUPERLO, CAVALLARO, GIANNI FARINA e VACCARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i rapporti con le regioni.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

l'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, nelle more del trasferimento alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e comunque, non oltre il 30 settembre 2008 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuassero a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

l'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito all'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del Ministero della giustizia;

l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del

Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; il CIPE con deliberazione n. 9 del 6 marzo 2009 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 20 maggio 2009), ha destinato le risorse del Fondo sanitario nazionale ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per l'importo di 32.323.602 euro, ripartendole fra le regioni a statuto ordinario, mentre l'importo di 125.476.398 euro costituiva il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio al 30 settembre 2008;

il predetto importo di euro 32.323.602 è stato effettivamente trasferito alle regioni a statuto ordinario solo in prossimità della fine dell'anno 2009;

in data 26 novembre 2009 è intervenuta l'intesa della conferenza unificata per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le città e le autonomie locali sulla proposta del 26 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deliberazione del CIPE concernente il riparto

per l'anno 2009 delle risorse finanziarie, per l'importo complessivo di euro 135.452.00, nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria da parte delle regioni a statuto ordinario, mentre l'importo di 25.137.000 euro costituisce il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome;

nessuna determinazione è stata adottata dal Governo per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo sanitario nazionale sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per gli anni 2009 e 2010 (queste ultime quantificabili in ulteriori 143 milioni di euro, al netto delle spese a carico del Ministero della giustizia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adozione dei regolamenti di attuazione del trasferimento delle funzioni medesime);

in conseguenza del mancato trasferimento delle predette risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale, si stanno producendo forti difficoltà da parte delle aziende sanitarie locali ad assicurare le funzioni assistenziali nei confronti della popolazione ristretta negli istituti penitenziari in condizioni di drammatico sovraffollamento, tali da indurre il Governo a deliberare lo stato di emergenza e da determinare evidente pregiudizio alla salubrità e all'igiene degli ambienti di vita e alla tutela della vita e della salute delle persone detenute, come testimoniano recenti casi di decessi in carcere, l'elevato ricorso a strutture sanitarie esterne agli istituti penitenziari e l'alta incidenza di malattie infettive e psichiatriche;

risultano fortemente in ritardo le procedure attinenti al trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e strumentali in materia di sanità penitenziaria, non avendo il Governo provveduto tempestivamente alla nomina dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni paritetiche per le norme di attuazione dei relativi statuti; circostanza che determina anche in quelle regioni enormi difficoltà di programmazione e di organizzazione degli interventi di prevenzione, di assistenza e di tutela della vita e della salute delle persone detenute ed internate -:

quali determinazioni il Governo intenda assumere per assicurare l'effettivo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale afferenti alle funzioni ad esse trasferite in materia di sanità penitenziaria, considerata anche l'urgenza evidenziata con la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010;

quali iniziative il Governo intenda assumere, per la parte di propria competenza, in particolare, con riferimento alla nomina dei propri rappresentanti nelle Commissioni paritetiche, per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome il recepimento delle norme concernenti il trasferimento delle funzioni, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

quale sia l'operatività degli organismi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 deputati al monitoraggio e alla valutazione degli interventi attuativi del trasferimento di competenze in questione e quali siano le relative risultanze anche tenuto conto di quanto eventualmente comunicato dagli analoghi organismi attivabili (e non ovunque attivati) a livello delle singole regioni (osservatori permanenti sulla sanità penitenziaria).

(3-00910)